



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Roma, 21 ottobre 2022

Ill.mi Signori
**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI**

e, per conoscenza :

via e.mail

Ill.mi Signori
DIRETTORI DELLE SCUOLE FORENSI

LORO SEDI

**OGGETTO: TIROCINIO PROFESSIONALE - Contenuti e modalità di
svolgimento (ex art. 41 l. 247 del 2012)**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

stante la sopravvenienza di ulteriori quesiti sul tirocinio professionale, materia sulla quale il Consiglio Nazionale Forense, nel corso delle sedute amministrative del 15 luglio e 23 settembre 2022, ha reso i tre pareri che opportunamente Vi trasmetto in allegato, si reputa utile specificare quanto segue:

- in relazione all'art. 73 del D. L. 69/2013 (*Formazione presso gli uffici giudiziari*), si profilano i seguenti casi:

1) **ipotesi 1:** praticante che abbia iniziato il tirocinio **prima del 1 aprile 2022:**

trova applicazione regime previgente per cui il praticante svolge solo l'ultimo semestre di pratica semplice (senza frequentare corsi o scuole) così potendo ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere all'esame di abilitazione alla sessione 2023;

2) **ipotesi 2:** praticante che abbia iniziato a svolgere il tirocinio **dopo il 1 aprile 2022:**

il praticante, per accedere all'esame di abilitazione, deve, in ogni caso e necessariamente, svolgere i tre semestri di tirocinio ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.M. 17 del 2018 e superare le verifiche ivi previste.

Per ciò che concerne le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, si richiama quanto già nei citati pareri resi ed ivi allegati.

Con i migliori saluti,



LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
- Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 3. c.s.